

N.R.G. 4605 / 2016



TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4605/2016

tra
SC RENT S.R.L. con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.

ATTORE/I

contro

[REDACTED] S.R.L. con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Ruggiero Berardi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31 gennaio 2017
letti gli atti, esaminata la documentazione allegata,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Premesso che:

1. SC Rent ha convenuto in giudizio nelle forme sommarie la società [REDACTED] s.r.l. esponendo che con contratto n. 10888 del 18 aprile 2008 Eurorenting aveva concesso in locazione alla convenuta un 1 fotocopiatore develop inco 213 e un fax brother 2820 oltre accessori, per un periodo di 60 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna; detto bene era stato acquistato da Eurorenting presso Euroconsult s.r.l.

1.1. Il 4 aprile 2013 Eurorenting aveva comunicato alla convenuta la cessione del contratto a SC Rent, odierna ricorrente, la quale, con comunicazione del 16 settembre 2016, di invito alla negoziazione assistita, ha richiesto alla convenuta la restituzione del bene oggetto del contratto, scaduto il 18 aprile 2013 e la corresponsione della somma di euro 3.466,33 di cui euro 1.800,00 a titolo di penale per aver trattenuto il bene senza corrispondere canoni, equitativamente ridotta rispetto all'importo dovuto; euro 315,16 per spese di alienazione cespite e smaltimento, euro 315,04 per spese chiusura contratto ed euro 700,00 per spese di recupero dei beni, importo equitativamente ridotto rispetto al valore massimo previsto, ed oltre 336,13 a titolo di indicizzazione dei canoni per primi dodici mesi dalla decorrenza del contratto.

1.2. Si è costituita la convenuta società, la quale ha contestato la ricostruzione di parte ricorrente, assumendo di aver sottoscritto il contratto di noleggio con la società fornitrice [REDACTED] Ufficio, parte del gruppo Euroconsult e che la stessa fornitrice avrebbe poi offerto alla [REDACTED] all'esito del pagamento delle sessanta rate e previa comunicazione di disdetta del contratto, l'acquisto del bene per un prezzo pari all'1% complessivo, ovvero pari ad euro 272,99, contestando quindi il difetto di legittimazione passiva, essendo l'accordo commerciale intercorso tra Euroconsult e [REDACTED] Ufficio e di aver correttamente adempiuto le proprie obbligazioni, eventualmente residuando l'importo da corrispondere a titolo di opzione per l'acquisto dei beni, contestando la legittimità delle avverse pretese e concludendo in via preliminare per l'inapplicabilità del rito e nel merito per il rigetto della domanda della ricorrente.



1.3. All'esito della discussione in udienza, ritenuta la causa di natura documentale sono state rigettate le richieste istruttorie e questo giudice si è riservato di decidere.

Rilevato che:

2. Preliminarmente deve essere disattesa la censura di inapplicabilità del rito, posto che *“l'esercizio dei poteri istruttori concessi al giudice dall'art. 702-ter, quinto comma, cod. proc. civ. esprime una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi di logica giuridica, restando esclusa la sola possibilità di decidere la controversia in applicazione dell'art. 2697 cod. civ., quale regola di giudizio, non potendo il giudice dare per esistenti fonti di prova decisive e, nel contempo, astenersi dal disporre l'acquisizione d'ufficio”* (C. Civ. n. 4485/2014).

2.1. Nel caso di specie, si ritiene, come già evidenziato all'udienza del 31 gennaio 2017 e per quanto di seguito si dirà, che dall'esame della documentazione allegata dalle parti la causa può ritenersi sufficientemente istruita, senza necessità né di alcuna ulteriore istruzione e tanto meno del mutamento del rito, secondo quanto affermato peraltro dalla stessa giurisprudenza di merito citata dalla convenuta.

3. Ciò posto, la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta.

3.1. La pretesa della ricorrente, avente ad oggetto la restituzione dei beni concessi in noleggio alla utilizzatrice, è invece documentalmente provata ed è fondata sul contratto n. 10888 del 18 aprile 2008, dal quale discendono le obbligazioni nascenti in capo alle parti (doc. 2 fascicolo ricorrente), che reca la sottoscrizione per specifica approvazione delle clausole che prevedono oneri e costi – anche questi specificamente indicati nel contratto – a carico dell'utilizzatore del bene, per il caso si verificano nel corso del rapporto o all'esito dello stesso, determinate evenienze.

3.2. Il contratto prevede il godimento dei beni contro il pagamento di un canone, con l'obbligo di restituzione dei beni medesimi, come si è già avuto modo di osservare innanzi, a fine rapporto e senza facoltà di riscatto da parte dell'utilizzatore di talchè, attesa anche la natura dei beni, la rapida obsolescenza degli stessi, l'ammontare del corrispettivo dovuto per l'utilizzazione, deve qualificarsi quale leasing di godimento, secondo quanto chiaramente affermato dalla Suprema Corte sul punto, secondo cui nel leasing di godimento *“la funzione è quella del finanziamento di beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto e in cui il pagamento dei canoni configura il corrispettivo per l'utilizzo dei beni stessi”* (C. Civ. 18195/2007).

3.3. Risulta inoltre documentalmente provato che la ricorrente è cessionaria del contratto in forza di cessione che, come previsto nel contratto di noleggio, è stata notificata alla parte convenuta (doc. 4 fascicolo ricorrente) il 4 aprile 2013; la ricorrente è pertanto legittimata ad agire per la attuazione dei diritti che afferma nascere dal contratto; parimenti risulta la proprietà dei beni in capo alla cedente Eurorenting s.r.l., come da fattura di acquisto emessa da Euroconsult (doc. 3 fascicolo ricorrente), risultando altresì che i predetti beni non siano stati restituiti, secondo quanto previsto dal contratto.

3.4. Con diffida del 14 settembre 2016 a mezzo pec, la SC Rent, quale cessionaria del contratto di noleggio ha richiesto il pagamento delle somme specificate in diffida e sopra indicate, calcolate in base alla pattuizione contrattuale (doc. 5 fascicolo ricorrente).

4. A fronte di tale prospettazione, la convenuta ha contestato la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione del rapporto contrattuale che deduce essere intercorso tra [redacted] Ufficio e Eurorenting e non tra Eurorenting e la stessa utilizzatrice.

4.1. Sul punto, si deve in primo luogo rilevare la assoluta infondatezza della detta contestazione, relativa all'accordo commerciale intercorso con [redacted] Ufficio e secondo cui all'esatto adempimento da parte di [redacted] s.r.l., la [redacted] Ufficio avrebbe acquistato il bene corrispondendo un importo pari all'1% del valore del bene, pari ad euro 272,99 e che detto importo sarebbe stato pagato da [redacted] a [redacted] consentendo l'acquisto del bene alla convenuta.

4.2. In primo luogo si deve rilevare che dal contratto di leasing intercorso tra le parti – e la cui copia è stata prodotta sia dalla ricorrente che dalla convenuta – risulti come in alcun modo si faccia



riferimento all'acquisto del bene da parte della convenuta, posto che l'art. 13 del regolamento contrattuale, rubricato "Riconsegna", prevede esclusivamente la riconsegna del bene alla scadenza del contratto, configurando così un c.d. leasing di godimento, come sopra già evidenziato.

4.3. In secondo luogo non si può trascurare che la configurazione del rapporto dedotta dalla convenuta, secondo cui Euroconsult avrebbe chiesto a ██████ Ufficio in particolare la sottoscrizione di impegno al riacquisto del bene al prezzo dell'1% del valore dei beni (doc. 2 fascicolo convenuta) concerne al più i rapporti tra Euroconsult e ██████ Ufficio; né risulta da alcuna allegazione che tale impegno al riacquisto sia stato proposto alla convenuta società, che invece si è impegnata esclusivamente alla restituzione del bene nei termini di cui al predetto art. 13 del regolamento contrattuale.

4.4. Risulta inoltre dalla documentazione prodotta agli atti dalla stessa convenuta come la Eurorenting, proprietaria del bene per quanto risulta dalla documentazione depositata dalla ricorrente (doc. 3 fascicolo ricorrente), avesse già comunicato all'utilizzatrice il preavviso di cessione del contratto a SC Rent (doc. 5 fascicolo convenuta).

4.5. Alla luce di quanto fin qui esposto risulta irrilevante la comunicazione di Euroconsult Rental (doc. 6 fascicolo convenuta) relativamente alla scadenza del contratto di locazione n. 33807 (laddove invece il contratto di noleggio tra Eurorenting e ██████ reca la numerazione 10888) e di rivendita del bene a favore della convenuta, per quanto sopra osservato con riferimento alla clausola sub 13 di riconsegna del bene alla conclusione del rapporto di noleggio ed essendo stata dimostrato l'acquisto del bene da parte di Eurorenting.

4.6. Quanto alle contestazioni della convenuta relativamente alle illegittime pretese della ricorrente, richiamando quanto sopra, si deve evidenziare come le stesse siano generiche, mentre le somme richieste dalla ricorrente trovano fondamento nella stessa stipulazione contrattuale, come già innanzi ricordato e per quanto si evince dalla documentazione in atti; pertanto, in virtù del contratto intercorso tra le parti spettano alla ricorrente sia la richiesta restituzione del bene di sua proprietà e sia la penale per l'illegittimo trattenimento del bene dopo la scadenza del contratto (art. 13 del contratto), nonché le ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, ovvero recupero dei beni, cessione del contratto e smaltimento dei beni, trattandosi di crediti nascenti da clausole contrattuali regolarmente previste e sottoscritte, anche specificamente, dall'utilizzatore.

5. Tali somme, per espresso riconoscimento della ricorrente, sono state già equitativamente ridotte, in specie quella concernente la penale per la mancata riconsegna del bene e quella per la chiusura del contratto.

Considerato che:

6. le domande della ricorrente possono in definitiva trovare accoglimento sicché conseguentemente spettano alla stessa: a) la restituzione del bene che è di sua proprietà; b) la penale per l'illegittimo trattenimento del bene dopo la scadenza del contratto, prevista contrattualmente art. 13 contratto di noleggio; c) le ulteriori somme dovute per la chiusura del contratto, recupero beni, cessione contratto e smaltimento beni, trattandosi di crediti nascenti da clausole contrattuali regolarmente previste e sottoscritte, anche specificamente, dall'utilizzatore; il tutto per l'ammontare calcolato nel ricorso, oltre interessi convenzionali di mora come previsti dal contratto;

7. spettano infine alla ricorrente le spese di lite in ragione della soccombenza, che vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e, considerando i valori medi e le riduzioni consentite dall'art. 4 del richiamato Decreto, in considerazione della natura della controversia, della semplicità delle questioni giuridiche, della ridotta attività processuale svolta dalle parti, si ritiene congruo liquidare in euro 1.700,00 di cui euro 450,00 per la fase di studio; euro 400,00 per la fase introduttiva; euro 850,00 per la fase decisionale, ad eccezione pertanto



della fase istruttoria che non ha avuto luogo, oltre esborsi, rimborso spese generali 15%, iva e CPA come per legge.

PQM

visto l'art. 702 ter co. V cpc,

accoglie le domande proposte da SC Rent srl e per l'effetto,

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] s.r.l. a restituire a SC Rent s.r.l. il bene oggetto del contratto n. 10888, ovvero n.1 fotocopiatore develop inco 213 e n.1 fax brother 2820 oltre accessori, come specificati nei documenti 2 e 3 fascicolo di parte ricorrente SC Rent s.r.l.;

dichiara tenuta e condanna [REDACTED] s.r.l. a pagare a SC Rent s.r.l. la somma di euro 3.466,33 oltre interessi convenzionali di mora;

condanna [REDACTED] s.r.l., alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi, oltre euro 145,50 per esborsi, rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;

Si comunichi.

Cunco, 13 febbraio 2017

Il Giudice
Dott. Ruggiero Berardi

